

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 2/2014

SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179 CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.

Il presente documento contiene lo schema di Regolamento recante la disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi in attuazione dell'art. 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, con conseguenti modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviati all'IVASS, entro il 14 marzo 2014, al seguente indirizzo di posta elettronica:

regolamento.formazione@ivass.it, utilizzando l'apposita tabella allegata.

Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Istituto:

- le osservazioni pervenute, con indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati;
- le conseguenti risoluzioni assunte dall'IVASS.

Roma, 28 gennaio 2014

Relazione di presentazione

1. Contenuti, finalità e motivazione del Regolamento

Lo schema di Regolamento che si pone per la pubblica consultazione dà attuazione all'art. 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (*sviluppo-bis*), che assegna all'IVASS il compito di definire con apposito regolamento *“gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento degli intermediari, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme di e-learning.”*

Secondo le previsioni del decreto, l'intervento regolamentare:

- ha il fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi di cui all'art. 111 del Codice delle Assicurazioni (collaboratori iscritti nella sezione E del Registro Unico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione - RUI e produttori diretti di imprese iscritti nella sezione C);
- tiene in considerazione la crescente diffusione dei rapporti assicurativi da gestire in via telematica;
- riunifica e armonizza la disciplina esistente in materia.

La materia è attualmente disciplinata dal Regolamento ISVAP n. 5/2006 (artt. 17, 21, 38, 42 e 58 bis) che, in relazione alla sezione del RUI di appartenenza, differenzia tra:

- obblighi di formazione previsti per le persone fisiche iscritte nelle sezioni C ed E; per gli addetti operanti all'interno dei locali degli intermediari di "primo livello" (A - agenti, B - brokers, D - Banche, SIM, altri intermediari finanziari, Poste Italiane); per il personale dei *call center* di intermediari. Sono esenti dagli obblighi di formazione - e continuano ad esserlo anche in base alla nuova disciplina - gli agenti e i brokers (sezioni A e B), ai quali è richiesto il superamento di una prova di idoneità ai fini dell'iscrizione, nonché gli iscritti in sezione D;
- obblighi di aggiornamento (richiesti senza eccezioni per tutti gli iscritti nelle varie sezioni del RUI, inclusi agenti e brokers, nonché per gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario e nei *call center* di intermediari).

Gli addetti dei *call center* delle imprese, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 34/2010, sono parimenti soggetti agli obblighi di formazione iniziale e di aggiornamento, sia pure in misura ridotta (50% delle ore previste dal Regolamento n. 5/2006).

L'unito schema di regolamento, in conformità con le previsioni del "decreto *sviluppo-bis*", riunifica le disposizioni contenute nei Regolamenti ISVAP n. 5/2006 e n. 34/2010 in tema di formazione e aggiornamento e introduce una serie di previsioni innovative finalizzate a elevare gli *standard* professionali degli addetti alle reti distributive, sul presupposto che un adeguato livello di conoscenza e di capacità professionale dei medesimi costituisca snodo cruciale ai fini di un corretto e affidabile rapporto con la clientela e rappresenti la condizione per lo sviluppo di sane dinamiche di mercato nell'ottica della protezione del consumatore.

Lo schema di regolamento persegue anche l'obiettivo di rendere il più possibile omogenea e razionale la disciplina degli adempimenti formativi previsti per i diversi soggetti operanti nel mercato dell'intermediazione assicurativa, creditizia e finanziaria, attraverso l'allineamento del trattamento normativo di alcuni aspetti di rilievo (*standard* organizzativi richiesti, modalità di fruizione dei corsi, requisiti dei soggetti formatori, modalità di accertamento delle competenze acquisite).

2. Elementi principali di novità

Le principali innovazioni contenute nel presente schema di regolamento riguardano:

❖ **le modalità di fruizione dei corsi**

- ❖ piena equiparazione e integrale intercambiabilità dei corsi a distanza rispetto ai corsi in aula, al fine di favorire una maggiore flessibilità nelle scelte organizzative dei soggetti vigilati;
- ❖ previsione di specifiche e più rigorose caratteristiche per la formazione a distanza (video-conferenza e *e-learning*), basate soprattutto sui principi di tracciabilità e interattività;

❖ **gli standard organizzativi**

- ❖ maggiore flessibilità negli obblighi di aggiornamento, previsti su base biennale anziché annuale, mantenendo intatto il monte-ore complessivo ma con facoltà di distribuzione non uniforme nell'arco del biennio (almeno 15 ore in un anno su 60 totali);
- ❖ riferimento all'anno solare (dal 1° gennaio dell'anno successivo all'iscrizione o all'inizio dell'attività) al fine di allineare le diverse scadenze con semplificazione dell'attività di programmazione dei corsi;

- ❖ **i contenuti dei prodotti formativi**
 - ❖ prodotti formativi strutturati in aree tematiche e contenuti minimi di riferimento, indicati in una scheda allegata al regolamento;
 - ❖ percorsi formativi modulari, di base e integrativi, anche in relazione alle caratteristiche soggettive dei destinatari (agenti/brokers/addetti *call center*) e alle caratteristiche oggettive dell'attività svolta (collocamento a distanza, riassicurazione, gestione sinistri etc.);
- ❖ **i requisiti dei soggetti formatori**
 - ❖ se la formazione è in *outsourcing*, per gli enti erogatori è previsto l'obbligo della certificazione di qualità per la formazione iniziale; tale previsione non si applica se i corsi sono tenuti ed organizzati direttamente dalle imprese e dagli intermediari o da Università riconosciute dal MIUR;
 - ❖ per i docenti (anche nel caso di formazione erogata direttamente dalle imprese e dagli intermediari) sono previste specifiche caratteristiche di idoneità;
- ❖ **le modalità di accertamento delle competenze acquisite**
 - ❖ disciplina dettagliata delle procedure del test finale di verifica;
- ❖ **i controlli interni delle imprese sulla rete distributiva**
 - ❖ previsione di un ruolo più attivo e incisivo degli organi amministrativi delle imprese nella definizione di linee strategiche in materia di formazione degli intermediari.

3. Entrata in vigore e norme transitorie

Lo schema di regolamento prevede quale data di entrata in vigore il 30 giugno 2014. Per la sola disciplina dell'aggiornamento è prevista l'entrata in vigore al 1° gennaio 2015, in coerenza con la nuova previsione dell'art. 7, che allinea il riferimento all'anno solare. La norma ha pertanto un mero carattere esplicativo a fini di chiarezza.

Inoltre, considerati gli adempimenti innovativi previsti, con particolare riguardo alla nuova disciplina in tema di: a) certificazione degli enti erogatori, b) caratteristiche tecniche delle piattaforme di *e-learning*; c) regole di svolgimento del test finale, che verosimilmente richiederanno tempi di implementazione delle necessarie misure organizzative, si è reputato opportuno inserire una norma transitoria che faccia salva la formazione iniziale conseguita sulla base delle vecchie regole entro il 31 dicembre 2014 con richiesta di iscrizione/avvio dell'attività entro la stessa data, facendo decorrere le nuove regole dal 1° gennaio 2015.

4. Valutazione d'impatto

Relativamente agli effetti della regolamentazione sopra delineata sui soggetti vigilati, lo schema di regolamento:

- ❖ si muove nell'ambito di un quadro normativo già esistente per quanto riguarda gli obblighi formativi e di aggiornamento;
- ❖ risponde all'esigenza di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali e di riunificare e armonizzare la disciplina esistente in materia, come richiesto dalla normativa primaria sopra richiamata;
- ❖ rafforza il ricorso a mezzi telematici per la fruizione della formazione/aggiornamento, introducendo regole precise in merito; attraverso la piena equiparazione della formazione a distanza ai corsi in aula, persegue anche il fine di contenimento dei costi logistici e organizzativi;
- ❖ persegue l'obiettivo di armonizzazione delle discipline che regolano la materia nei settori assicurativo, creditizio e finanziario, con razionalizzazione delle relative incombenze.

Conclusivamente, il nuovo regolamento è adeguato all'obiettivo previsto dal “decreto *Sviluppo bis*” e produce per i soggetti vigilati un sostanziale beneficio dall'innalzamento della *market quality*, grazie a *standard* professionali più elevati e maggiore flessibilità organizzativa a fronte di costi di adeguamento variabili in dipendenza delle diverse scelte operative.

REGOLAMENTO n. x del xx/xx/2014

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179 CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.

L'IVASS
(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con modifiche nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; in particolare, l'art. 13 (Istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni);

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e in particolare l'art. 22 comma 9;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009, recante istruzioni applicative per la predisposizione del rapporto annuale sul controllo delle reti distributive di cui all'articolo 40 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 41 del 15 maggio 2012, concernente disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

CAPO I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Oggetto e finalità)

CAPO II – Requisiti professionali – formazione e aggiornamento degli intermediari

- Art. 4 (Soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento)
- Art. 5 (Soggetti tenuti all'erogazione della formazione e dell'aggiornamento)
- Art. 6 (Formazione professionale)
- Art. 7 (Aggiornamento professionale)
- Art. 8 (Modalità di accertamento delle competenze acquisite - Test di verifica)

Capo III - Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all'aula

- Art. 9 (Formazione a distanza)
- Art. 10 (Videoconferenza)
- Art. 11 (E-learning)
- Art. 12 (Funzionalità della piattaforma di e-learning)

CAPO IV – Disciplina dei prodotti formativi

- Art. 13 (Contenuti dell'obbligo formativo e di aggiornamento)

CAPO V – Soggetti formatori

- Art. 14 (Requisiti dei soggetti formatori)

CAPO VI – Controlli interni delle imprese sulle reti distributive

- Art. 15 (Deliberazioni in materia di formazione e aggiornamento della rete distributiva)
- Art. 16 (Controllo delle reti distributive)

CAPO VII – Modifiche e abrogazioni

- Art. 17 (Modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)
- Art. 18 (Modifiche al Provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009)
- Art. 19 (Modifiche al regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010)

CAPO VIII – Disposizioni transitorie e finali

- Art. 20 (Disciplina transitoria)
- Art. 21 (Pubblicazione)
- Art. 22 (Entrata in vigore)

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012 , n. 179, convertito con modifiche nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e degli articoli 3, 5, 110, 111, 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) “intermediari”: le persone fisiche o le società, iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
 - b) “imprese”: le imprese di assicurazione e/o di riassicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione e/o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
 - c) “Registro”: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (nel seguito, RUI);
 - d) “rete distributiva”: gli intermediari iscritti nel RUI nonché gli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali in cui l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI opera, gli addetti dei *call center* degli intermediari che se ne avvalgono;
 - e) “formazione in aula”: la formazione conseguita attraverso la partecipazione a corsi che prevedono la compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo;
 - f) “e-learning”: apprendimento realizzato tramite l'utilizzo delle tecnologie multimediali e di Internet;
 - g) “LMS (learning management system): piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l'erogazione dei corsi in modalità e-learning;
 - h) “Codice”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private.

Art. 3 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento dei soggetti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme di e-learning.
2. Il presente regolamento ha la finalità di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali dei soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento, nonché la piena ed effettiva osservanza delle regole di comportamento degli stessi nei confronti dei contraenti e degli assicurati.

Capo II

Requisiti professionali – formazione e aggiornamento degli intermediari

Art. 4

(Soggetti tenuti all'obbligo di formazione e aggiornamento)

1. Sono tenuti all'obbligo di formazione di cui al presente regolamento:
 - a) le persone fisiche, ai fini dell'iscrizione nelle sezioni C o E del RUI;
 - b) gli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali in cui l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del RUI opera, prima di intraprendere l'attività;
 - c) gli addetti dei *call center* degli intermediari che se ne avvalgono, prima di intraprendere l'attività.
2. Sono tenuti all'obbligo di aggiornamento professionale di cui al presente regolamento:
 - a) le persone fisiche iscritte nelle sezioni A o B del RUI;
 - b) i soggetti di cui al comma 1.
3. Il presente regolamento si applica anche agli addetti dei *call center* delle imprese che se ne avvalgono, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, fermo quanto ivi disposto riguardo alla durata prevista per la formazione iniziale e per l'aggiornamento di tali addetti.

Art. 5

(Soggetti tenuti all'erogazione della formazione e dell'aggiornamento)

1. Le imprese e gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI impartiscono, ovvero organizzano, i corsi di formazione e di aggiornamento professionale previsti nel presente regolamento. In particolare, per gli intermediari persone fisiche iscritti nella sezione E nonché per gli addetti all'attività di intermediazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) e c), i corsi sono tenuti od organizzati a cura dell'intermediario che se ne avvale o delle relative imprese preponenti. Per gli intermediari iscritti alla sezione C, e per gli addetti al *call center* delle imprese, i corsi sono tenuti od organizzati a cura delle imprese per le quali tali soggetti operano.
2. Le imprese sono tenute altresì agli adempimenti di cui al Capo VI del presente regolamento.

Art. 6

(Formazione professionale)

1. La formazione professionale è:
 - adeguata ai contratti intermediati ed all'attività svolta;
 - mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di comunicazione con la clientela.
2. La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell'inizio dell'attività, a corsi di

durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all'art. 9 del presente regolamento. I corsi non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere.

3. I corsi in aula prevedono un numero massimo di partecipanti non superiore a 50 unità.
4. La formazione professionale acquisita ai sensi del comma 2 rimane valida ai fini della reinscrizione nelle sezioni C o E del RUI o della ripresa dell'attività da parte dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) e c) e dei soggetti di cui all'art. 4, comma 3, se l'inattività non si protrae per oltre cinque anni.

Art. 7

(Aggiornamento professionale)

1. L'aggiornamento professionale è finalizzato all'approfondimento e all'accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia di prodotti intermediati, all'evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell'attività.
2. L'aggiornamento è svolto con cadenza biennale, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione al RUI o, per gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario nonché per i dipendenti di imprese e per gli addetti ai *call center*, da quello di inizio dell'attività. In ogni caso, l'aggiornamento è effettuato in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell'evoluzione della normativa di riferimento.
3. L'aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 60 ore nel biennio, svolti in aula o con le modalità equivalenti di cui all'art. 9 del presente regolamento. I corsi in aula prevedono un numero massimo di partecipanti non superiore a 50 unità.
4. In ciascun anno solare si effettua almeno un numero minimo di 15 ore di aggiornamento. I corsi non possono avere una durata superiore alle 8 ore giornaliere.
5. Sono esonerati dagli obblighi di aggiornamento:
 - a) gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A o B del RUI, temporaneamente non operanti a titolo individuale ovvero tramite società iscritte nelle medesime sezioni, che abbiano provveduto a dare comunicazione dell'inizio del periodo di inoperatività nelle forme stabilite dall'articolo 36 del Regolamento n. 5/2006;
 - b) i soggetti di cui all'art. 4, comma 2, per i quali ricorra una delle seguenti cause di impedimento:
 - gravidanza dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto, sino ad un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l'adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
 - grave malattia o infortunio limitatamente alla durata dell'impedimento.
6. Prima della ripresa dell'attività, i soggetti di cui al comma 5 effettuano o completano l'aggiornamento professionale in conformità alle prescrizioni del presente regolamento. Se il periodo di inoperatività ha una durata superiore ad un anno, ai fini della ripresa dell'attività gli intermediari effettuano un aggiornamento professionale non inferiore a 15

ore; se il periodo di inoperatività ha una durata superiore a 2 anni, ai fini della ripresa dell'attività gli intermediari devono aver effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore.

Art. 8

(Modalità di accertamento delle competenze acquisite - Test di verifica)

1. I corsi di formazione e di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato un attestato, sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha erogato la formazione o l'aggiornamento, da cui risultino i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo del test finale.
2. Sono ammessi a sostenere il test di verifica soltanto coloro che dimostrino di aver frequentato interamente il numero di ore previste per il corso.
3. I test di verifica sono effettuati dal medesimo soggetto che ha erogato i corsi di formazione o di aggiornamento.
4. I test di verifica sono effettuati esclusivamente in aula, previo accertamento dell'esatta identità dei partecipanti. Nell'esecuzione del test non è consentito l'ausilio di alcun supporto cartaceo e/o elettronico, né l'utilizzo di telefoni cellulari.
5. Il test consiste in un esame scritto, articolato in un questionario a scelta multipla (almeno tre opzioni) e risposta singola, estratto a sorte il giorno della prova tra almeno tre esemplari diversi, composto da un numero di domande adeguato e proporzionale alla durata del corso di formazione e/o aggiornamento per il quale è predisposto. Qualora il corso sia svolto in un'unica soluzione, il test è articolato in un numero minimo di 60 domande.
6. A ciascuna domanda sono assegnati i seguenti punteggi:
 - punti 1 per ogni risposta corretta;
 - punti 0 per ogni risposta omessa/errata/multipla.
7. L'esame scritto si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi (60/100).
8. All'interno della struttura che eroga la formazione o l'aggiornamento è individuato un responsabile del corretto svolgimento dei test, il cui nominativo è riportato nell'attestato di cui al comma 1.
9. I soggetti di cui all'art. 5 che si avvalgono di strutture esterne ai fini dell'erogazione della formazione o dell'aggiornamento acquisiscono dalle strutture medesime la documentazione necessaria a dimostrare il corretto svolgimento dei corsi e dei test e in particolare:
 - il programma del corso;
 - i nominativi dei docenti presenti al test;
 - il registro delle presenze;
 - il verbale delle procedure di esame con evidenza dei risultati del test;

- il questionario somministrato e gli altri due esemplari predisposti.
10. In caso di mancato superamento, il candidato può sostenere nuovamente il test senza obbligo di nuova partecipazione al percorso formativo.

Capo III

Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalenti all'aula

Art. 9 **(Formazione a distanza)**

1. Ai fini del presente regolamento, si considerano equivalenti all'aula i corsi di formazione e aggiornamento svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
 - videoconferenza;
 - e-learning.
2. I corsi di cui al comma 1 garantiscono l'effettiva interattività dell'attività didattica e la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione. Ai fini anche del rilascio dell'attestato di cui all'art. 8, comma 1, sono resi disponibili report contenenti i dati relativi allo svolgimento dei corsi (data e ora di iscrizione e inizio frequenza al corso, data e ora di fine frequenza, data di ultimo collegamento, stato di progresso nel corso, rilevazione del materiale visionato, data e ora di accesso al materiale visionato).

Art. 10 **(Videoconferenza)**

1. I corsi effettuati tramite videoconferenza sono caratterizzati dalla contemporanea partecipazione, anche se in luoghi fisici diversi, e dalla interazione tra docenti e discenti e tra discenti tra loro.
2. La struttura che eroga il corso prevede e attua adeguati controlli sull'effettiva presenza e continua partecipazione alla videoconferenza.

Art. 11 **(E-learning)**

1. I corsi effettuati con modalità di e-learning si avvalgono di piattaforme caratterizzate dai seguenti elementi essenziali:
 - a) tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione, come previsto dall'art. 9, comma 2, secondo lo standard SCORM ovvero attraverso standard con le medesime caratteristiche;
 - b) fruizione dei materiali didattici attraverso il Web e sviluppo di attività formative basate su tecnologia LMS (*Learning Management System*);
 - c) monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso formativo, sia attraverso momenti di valutazione e autovalutazione;
 - d) multimedialità intesa come effettiva integrazione tra diversi *media* per favorire una migliore comprensione dei contenuti;
 - e) interazione con docenti/tutor e con gli altri discenti al fine di favorire, tramite le nuove tecnologie, la creazione di contesti collettivi di apprendimento (aule virtuali);

- f) introduzione di misure atte ad impedire collegamenti simultanei dello stesso utente da postazioni diverse (o dalla medesima postazione).

Art. 12

(Funzionalità della piattaforma di e-learning)

1. Le funzionalità della piattaforma di e-learning prevedono:
 - a) l'inserimento di credenziali di accesso per ciascun utente;
 - b) un adeguato tempo minimo necessario per la fruizione del corso, in relazione alle caratteristiche ed ai contenuti dello stesso, l'inibizione dell'accelerazione della fruizione del corso;
 - c) la possibilità da parte dell'utente di sospendere l'erogazione del corso e poter riprendere successivamente dal punto in cui si era interrotto;
 - d) la previsione di interventi *random* per rilevare l'effettiva partecipazione del discente;
 - e) la possibilità di chiedere e ricevere approfondimenti dal docente mediante tecniche a distanza (*forum*, *chat* telematiche, *instant messaging*, *e-mail*, telefono, etc.);
 - f) la somministrazione di *test* interattivi di apprendimento per ogni modulo formativo, dal cui esito dipende l'accesso al modulo formativo successivo.

CAPO IV

Disciplina dei prodotti formativi

Art. 13

(Contenuti dell'obbligo formativo e di aggiornamento)

1. La formazione e l'aggiornamento sono realizzati secondo criteri di elevata qualità formativa e prevedono una progettazione per obiettivi e moduli didattici, con fasi intermedie di valutazione dell'apprendimento. Il programma dei corsi ed il relativo materiale didattico sono posti a disposizione dei discenti.
2. La formazione e l'aggiornamento hanno per oggetto nozioni giuridiche, tecniche, fiscali ed economiche concernenti l'attività assicurativa e riassicurativa nonché di intermediazione, in relazione alle aree tematiche ed ai contenuti minimi riportati nell'allegato 1 al presente regolamento.
3. I corsi mirano al conseguimento delle competenze e capacità necessarie a fornire consulenze specializzate, a valutare l'adeguatezza dei prodotti in relazione alle esigenze del consumatore e alla disponibilità di altri prodotti analoghi, nonché ad assistere il consumatore nella gestione del rapporto contrattuale. In particolare:
 - a) i corsi di formazione prevedono almeno un modulo generale su tutte le aree tematiche di cui all'allegato 1 e successivi moduli di approfondimento su specifici argomenti, anche in relazione all'attività da svolgere;
 - b) i corsi di aggiornamento prevedono, per ciascun biennio, moduli di approfondimento scelti tra le aree tematiche di cui all'allegato 1 e tengono conto dell'evoluzione della normativa di riferimento nonché delle specifiche relative alla sezione del RUI di appartenenza, alla dimensione e complessità dell'attività di intermediazione esercitata ed alla diversa tipologia dei prodotti intermediati.

4. Nel caso di collocamento a distanza di prodotti assicurativi, i corsi di formazione e di aggiornamento sono integrati con specifiche cognizioni di informatica tali da garantire un adeguato livello di conoscenza delle tecnologie utilizzate.
5. Per gli iscritti nella sezione A ed i loro collaboratori, l'oggetto dei corsi di formazione e di aggiornamento è integrato con specifiche cognizioni di informatica tali da assicurare un adeguato livello di conoscenza delle applicazioni e delle procedure predisposte dall'impresa preponente.
6. Per gli intermediari incaricati della gestione dei sinistri, l'oggetto dei corsi di formazione e di aggiornamento è integrato con cognizioni specifiche relative a tale attività e garantisce un'adeguata conoscenza delle procedure di gestione adottate dall'impresa che conferisce l'incarico.
7. Ai fini dell'esercizio dell'attività di intermediazione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, l'oggetto dei corsi di formazione e di aggiornamento è integrato con nozioni specifiche relative all'attività da svolgere, che abbiano riguardo, rispettivamente, alla disciplina del contratto di riassicurazione e dell'impresa di riassicurazione o alle norme sulla previdenza complementare.

Capo V **Soggetti formatori**

Art. 14 (Requisiti dei soggetti formatori)

1. I corsi di formazione sono erogati:
 - a) dalle imprese e dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del RUI, limitatamente alla propria rete distributiva;
 - b) da enti in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità: UNI EN ISO 9001:2008 settore EA 37, ASFOR, AACSB, EQUIS, AMBA;
 - c) da enti appartenenti ad una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. I corsi di aggiornamento possono essere erogati da enti di comprovata e consolidata esperienza, anche se non muniti delle certificazioni di cui alla lettera b) del comma 1.
3. I docenti incaricati dai soggetti di cui ai commi 1) e 2) sono scelti tra:
 - a) docenti universitari che esercitano la didattica nelle materie giuridiche, economiche, tecniche, attuariali e fiscali, attinenti il settore assicurativo, finanziario e creditizio;
 - b) soggetti che abbiano maturato una comprovata esperienza almeno quinquennale nelle materie di cui alla lettera a) del presente comma attraverso l'esercizio della docenza formativa o di attività professionali;
 - c) dirigenti o funzionari di imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché da intermediari iscritti nelle sezioni A e B del RUI, purché in possesso di adeguata capacità didattica e di una comprovata e appropriata esperienza maturata in almeno un quinquennio di svolgimento dell'attività.

Capo VI

Controlli interni delle imprese sulle reti distributive

Art. 15

(Deliberazioni in materia di formazione e aggiornamento della rete distributiva)

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione definiscono ogni anno le strategie generali, le procedure e le aree di intervento al fine di garantire la formazione iniziale e il successivo aggiornamento professionale della rete distributiva di cui si avvalgono, previa valutazione dei livelli formativi e delle caratteristiche operative della stessa.
2. Le linee strategiche, le procedure e le aree di intervento di cui al precedente comma, orientate al rafforzamento degli *standard* qualitativi della rete distributiva in funzione della piena affidabilità e correttezza professionale nei rapporti con la clientela, sono approvate con delibera dell'organo amministrativo entro il 31 marzo di ciascun anno.
3. Le sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in uno Stato terzo definiscono le aree di intervento formativo e di aggiornamento professionale tramite il Rappresentante generale per l'Italia.

Art. 16

(Controllo delle reti distributive)

1. Le imprese curano e monitorano costantemente l'adeguatezza della formazione e dell'aggiornamento professionale delle reti distributive di cui si avvalgono nonché l'osservanza delle regole generali di comportamento di cui all'art. 183 del Codice e all'art. 47 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. Le verifiche svolte e le relative risultanze sono oggetto di un rapporto annuale redatto dall'unità organizzativa a ciò delegata da sottoporre, unitamente alle osservazioni del responsabile dell'*internal auditing*, all'organo amministrativo per le conseguenti deliberazioni.
2. Le imprese hanno l'obbligo di trasmettere il rapporto annuale sulla formazione della rete distributiva, con i contenuti e le modalità di cui al Provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009, unitamente al bilancio di esercizio.

CAPO VII

Modifiche e abrogazioni

Art. 17

(Modifiche al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 2, comma 1, lett. m), è abrogato.
2. L'articolo 2, comma 1, lett. j), è sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera e), del presente regolamento.
3. L'articolo 17 è modificato come segue:
 - al comma 1 lett. c), le parole “secondo quanto stabilito dal comma 2” sono sostituite dalle seguenti “secondo quanto stabilito dal regolamento IVASS n. X”

- il comma 2 è abrogato;
- al comma 3, le parole *“l’impresa attesta di aver provveduto ad impartire una formazione conforme ai criteri stabiliti dal comma 2”* sono sostituite dalle seguenti *“l’impresa attesta di aver provveduto ad impartire una formazione conforme a quanto stabilito dal regolamento IVASS n. x”*.

4. L'articolo 21 è modificato come segue:

- al comma 1 lett. c), le parole *“conformi ai criteri previsti dall’articolo 17, comma 2”* sono sostituite dalle seguenti *“conformi ai criteri previsti dal regolamento IVASS n. X”* e le parole *“Ai fini dell’esercizio dell’attività di intermediazione riassicurativa o di collocamento di forme pensionistiche complementari, l’oggetto dei corsi di formazione deve essere integrato con nozioni specifiche relative all’attività da svolgere, che abbiano riguardo, rispettivamente, alla disciplina del contratto di riassicurazione e dell’impresa di riassicurazione o alle norme sulla previdenza complementare”* sono abrogate.

5. L'articolo 27 è modificato come segue:

- al comma 1, lett. a), dopo le parole *“a tal fine rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione al registro.”* sono inserite le seguenti parole: *“purché, ove si tratti di intermediari iscritti nella sezione C o E del RUI, la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione.”*
- il comma 1, lett. b), viene sostituito con le seguenti parole *“nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo un anno, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 15 ore; nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo 2 anni, abbiano effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore”*.

6. L'articolo 36 è modificato come segue:

- al comma 2, le parole *“di cui all’articolo 38 in caso di inoperatività protratta per oltre un anno”* sono sostituite con le seguenti *“di cui all’articolo 7 del regolamento IVASS n. x”*.

7. L'articolo 38 è integralmente abrogato.

8. L'articolo 39 è modificato come segue:

- al comma 1, lett. b), le parole *“in conformità a quanto disposto dall’art. 38”* sono sostituite con le seguenti *“in conformità a quanto disposto dal regolamento IVASS n. x”*;
- al comma 2, lett. b), le parole *“previsti dall’art. 38”* sono sostituite con le seguenti *“previsti dal regolamento IVASS n. x”*.

8. L'articolo 40 è integralmente abrogato.

9. L'articolo 42 è modificato come segue:

- al comma 1 lett. b), le parole *“conformi ai criteri stabiliti dall’articolo 17, comma 2”* sono sostituite dalle seguenti *“conformi ai criteri stabiliti dal regolamento IVASS n. x”*;
- al comma 2, lett. b), le parole *“previsti dall’art. 38”* sono sostituite con le seguenti *“previsti dal regolamento IVASS n. x”*.

10. L'articolo 57 è modificato come segue:

- al comma 1, il testo della lett. e) viene sostituito con le seguenti parole *“la formazione professionale e l’aggiornamento professionale di cui al regolamento IVASS n. x, inclusa l’eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell’esonero dall’aggiornamento professionale previste dall’art. 7, comma 5, del predetto Regolamento,”*;
- al comma 1, lett. g), le parole *“previste dall’art. 38, comma 5”* sono sostituite con le seguenti *“previste dall’art. 7, comma 5, del regolamento IVASS n. x”*;
- al comma 3, le parole *“previste dall’art. 38, comma 5”* sono sostituite con le seguenti *“previste dall’art. 7, comma 5, del regolamento IVASS n. x”*.

11. L'articolo 58 bis è modificato come segue:

- al comma 2, lett. a), le parole *“di cui all’articolo 17, comma 2”* sono sostituite con le seguenti *“di cui al regolamento IVASS n. x”* e le parole *“ai sensi dell’art. 38”* sono sostituite con le seguenti *“ai sensi del regolamento IVASS n. x”*.

12. L'articolo 62 è modificato come segue:

- al comma 2, lett. b), numero 2), le parole *“di cui all’articolo 38”* sono sostituite con le seguenti *“di cui all’articolo 7 del regolamento IVASS n. x”*.

Art. 18

(Modifiche al Provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009)

1. Il Provvedimento ISVAP n. 2743 del 27 ottobre 2009, è modificato come segue:

- relativamente a *“Visto il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006....”*, la sostituzione delle parole *“e, in particolare, l’articolo 40 secondo cui”* con le seguenti *“e, in particolare, il Capo VI del Regolamento IVASS n. x”*;
- all’articolo 1, comma 1, lett. b), le parole *“di cui all’articolo 38 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modificazioni e integrazioni”* sono sostituite con le seguenti *“di cui all’articolo 7 del Regolamento IVASS n. x”*;
- all’articolo 2, comma 1, le parole *“Il rapporto annuale di cui all’articolo 40 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006:”* sono sostituite dalle seguenti *“Il rapporto annuale di cui all’art. 16 del Regolamento IVASS n. x:”*;
- all’articolo 3, comma 1, le parole *“nei tempi previsti dall’articolo 40 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 ”* sono sostituite con le seguenti *“nei tempi previsti dall’articolo 16 del Regolamento IVASS n. x”*.

Art. 19

(Modifiche al regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010)

2. L’articolo 7 è modificato come segue:

- al comma 2 lettera a) sono aggiunte le seguenti parole: *“si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dal regolamento IVASS n. x”*

CAPO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 20 (Disciplina transitoria)

1. Le persone fisiche che hanno conseguito la formazione in conformità ai criteri fissati dal regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 entro il 31 dicembre 2014 non sono tenute ad ulteriori obblighi di formazione, qualora la presentazione dell'istanza di iscrizione nelle sezioni C o E del RUI ovvero l'inizio dell'attività avvengano entro lo stesso termine.

Art. 21 (Pubblicazione)

1. Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 22 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2014. Le disposizioni di cui all'art. 7 entrano in vigore dal 1° gennaio 2015.

CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

AREE TEMATICHE

Area giuridica

- Impresa di assicurazione e riassicurazione – condizioni di accesso e di esercizio
- Regime di operatività dell'impresa (stabilimento e libera prestazione di servizi)
- Intermediazione assicurativa e riassicurativa – condizioni di accesso e di esercizio
- Regole generali di comportamento degli intermediari
- Contratto di assicurazione e di riassicurazione
- Tutela del consumatore
- Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
- Principi generali sul sistema finanziario e sull'intermediazione del credito

Area tecnica assicurativa e riassicurativa

- Classificazione per rami di attività
- Principali tipologie di polizze assicurative
- Principali tipologie di trattati di riassicurazione
- Elementi tariffari
- Trattamento fiscale dei vari tipi di polizze vita e pensionistiche
- Risk management dell'impresa e dell'intermediario

Area amministrativa e gestionale

- Ciclo operativo ed economico delle imprese di assicurazione e riassicurazione
- Elementi di contabilità
- Tecniche assuntive e distributive adottate dall'impresa
- Gestione dei rapporti con il cliente
- Gestione dei sinistri

Area informatica

- Strumenti di Office Automation (necessari per il corretto svolgimento dell'attività di intermediazione)
- Navigazione web e utilizzo di internet
- Applicazioni/procedure e altre tecnologie predisposte dall'impresa preponente